

N. R.G. 176/2026

Liquidazione Controllata CCI nr. 28/2026 del 12/8/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott.ssa Attanasio Monica Presidente

dott. Lanni Pier Paolo

Giudice

dott. Francesco Bartolotti

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso ex art. 268, comma 2, C.C.I. presentato dal Fallimento Portinari S.r.l., con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata di:

PORTINARI MIRCO (C.F. PRTMRC59D05F508F), nato a Monteforte d'Alpone (VR) il 05.04.1959 e residente in Verona (VR), via Alberto Dominutti n. 3

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 CC.II. al resistente, il quale non si è costituito;

ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che il resistente risiede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuta la legittimazione attiva del Fallimento ricorrente, che ha ottenuto condanna del sig. Portinari al pagamento della somma di € 200.000,00, oltre spese ed accessori, in solido con la sig.ra Portinari Gianna Maria, pronunciata con sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata delle Imprese, n. 1270/2025 del 13 marzo 2025, ed è stato autorizzato a presentare il ricorso dal Giudice delegato;

ritenuto che il sig. Portinari non è assoggettabile a procedure diverse dalla liquidazione controllata, in quanto dalla "scheda persona" rilasciata dalla Camera di Commercio risulta che egli non è, e non è mai stato, titolare di imprese individuali o socio illimitatamente responsabile di società di persone;

ritenuto che il sig. Portinari si trovi in situazione di sovraindebitamento, considerato, da un lato, l'ingente debito maturato verso il ricorrente e, dall'altro, non risultando lo stesso proprietario di beni mobili o immobili né titolare di redditi

P.Q.M.

visti gli artt. 49 e 268 ss. C.C.I.,

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di PORTINARI MIRCO (C.F. PRTMRC59D05F508F), nato a Monteforte d'Alpone (VR) il 05.04.1959 e residente in Verona (VR), via Alberto Dominutti n. 3

2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;

3) NOMINA liquidatore l'avv. Elena De Iuliis;

4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) ORDINA al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore gli eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

6) MANDA al giudice delegato per la determinazione della quota dei redditi che il debitore è autorizzato a trattenere per il mantenimento proprio e della propria famiglia, una volta che il liquidatore avrà indicato, nella prima relazione informativa, i redditi percepiti dal debitore e dai componenti del suo nucleo familiare e le spese di mantenimento

7) DISPONE che il liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI; qualora il liquidatore non sia

soggetto abilitati alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni; qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al

liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

- provveda, in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della procedura, o comunque in prossimità della sua chiusura, se anteriore, a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'(eventuale) attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI, provvedendo quindi all'(eventuale) riparto ed in ogni caso a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

8) AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

9) DISPONE la pubblicazione del presente decreto nell'apposita area web del Ministero della Giustizia; a tal fine:

Il liquidatore provvederà a trasmettere immediatamente (e comunque entro tre giorni da quando ne ha avuto comunicazione) copia informatica editabile (non per immagine) in formato "doc" della sentenza o decreto, inoltrandola all'indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it;

- la cancelleria provvederà a sua volta, una volta ricevuta la copia del provvedimento, a richiedere la pubblicazione con mail del dominio giustizia inviata a pubblicazione.sentenze@giustizia.it allegando la copia del provvedimento trasmessa dal liquidatore, indicando, quale data di inizio della pubblicazione, una data successiva di tre giorni dalla data della richiesta, e, quale data finale, il quarto anno successivo alla pubblicazione.

10) MANDA alla cancelleria per la comunicazione

Verona, 11 agosto 2026

Il Presidente est.

dott.ssa Monica Attanasio